

**Causa C-635/21**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

15 ottobre 2021

**Giudice del rinvio:**

Finanzgericht Bremen (Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

18 agosto 2021

**Ricorrente:**

LB GmbH

**Resistente:**

Hauptzollamt D

---

**Finanzgericht Bremen**

(OMISSIS)

**Ordinanza**

Nella causa

LB GmbH

– ricorrente –

(OMISSIS)

**contro**

Hauptzollamt D (Ufficio doganale centrale D)

– resistente –

in materia di dazi doganali (compresa la tariffa doganale)

il Finanzgericht Bremen (Tribunale tributario di Brema, Germania), Prima Sezione, a seguito dell'udienza del 18 agosto 2021, per mezzo di (...) dichiara quanto segue:

- I. Il procedimento è sospeso sino alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») sulla domanda di pronuncia pregiudiziale.
- II. Viene sottoposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la seguente questione pregiudiziale:

«Se la nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 2016, L 294, pag. 1), debba essere interpretata nel senso che occorre classificare nella sottovoce 9401 8000 “air loungers” come quelli oggetto della presente fattispecie e descritti dettagliatamente nell'ordinanza».

(OMISSIS) [Avvertenza relativa ai mezzi di ricorso]

### **Motivazione**

#### **I.**

- 1 La controversia tra le parti verte sulla corretta classificazione di prodotti denominati «air loungers».
- 2 Nel luglio 2017 la ricorrente importava dalla Cina air loungers di cui dichiarava l'immissione in libera pratica con i codici numero 9404 9090 000 o 3926 9092 90 0 della nomenclatura combinata (NC). Le merci venivano in un primo tempo immesse in libera pratica conformemente alla domanda; nel contempo si prelevava un campione per poterle ispezionare.
- 3 Gli air loungers sono una specie di divani gonfiabili composti da una sacca interna realizzata con un foglio di materie plastiche e da un rivestimento di tessuto cuciti tra loro in maniera tale da consentire la penetrazione di aria in due camere. Essi vengono riempiti di aria sventolando la loro estremità aperta con gesti rapidi e uniformi, poi occorre chiudere subito l'apertura ruotando più volte e utilizzando la chiusura rapida. Grazie alla separazione interna si forma una specie di seduta o giaciglio. La stabilità degli air loungers dipende dalla quantità di aria al loro interno. Secondo quanto comunicato dalla ricorrente all'udienza del 18 agosto 2021, dopo un riempimento dapprima completo, nel giro di poche ore avviene una

perdita di aria che compromette la stabilità e rende necessario procedere a un nuovo gonfiamento.

- 4 In base agli accertamenti effettuati da questo Collegio all'udienza, nell'ambito dell'esame autoptico di un air lounge gonfio, è possibile starvi seduti senza ribaltarsi se ci si siede con le gambe piegate, in senso longitudinale, al centro o di lato, rivolti a destra o a sinistra, con i piedi appoggiati a terra. Per contro, se di distendono le gambe in avanti, l'air lounge oscilla e si cade in avanti. Anche accavallare le gambe determina una posizione di seduta instabile. Questo Collegio ritiene anche difficile sedersi su un air lounge con le gambe incrociate senza cadere o scivolare giù. Una posizione di seduta stabile su un air lounge si può invece ottenere poggiando a terra una gamba a sinistra e l'altra a destra, ossia mettendosi a cavalcioni del lounge stesso. Tale posizione di seduta tuttavia rimane stabile solo finché si mantengono i piedi per terra.
- 5 Per tutti e tre i modelli importati dalla ricorrente la percentuale di materie plastiche utilizzate per il foglio interno è, tra 100 e 110 grammi, maggiore di quella del corrispondente tessuto di rivestimento. Il valore del rivestimento in tessuto supera per tutti e tre i modelli, di un importo compreso tra USD 0,07 e USD 0,08, quello del corrispondente foglio interno di materie plastiche.
- 6 A seguito di un parere sulla classificazione del (...) 2018, il Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung (Centro di formazione e scientifico dell'amministrazione tributaria federale, Germania; in prosieguo: il «BWZ») perveniva alla conclusione che gli air loungers in questione dovessero essere classificati con il codice numero 6306 9000 90 0 NC (aliquota del dazio per i paesi terzi pari al 12 %). Sulla base di tale parere, lo Hauptzollamt (Ufficio doganale resistente; in prosieguo: lo «HZA») in data (...) 2019 emetteva un avviso di accertamento per dazi all'importazione con il quale recuperare a posteriori ulteriori dazi sulle importazioni nella specie contestate per complessivi EUR (...), ai sensi dell'articolo 101 in combinato disposto con l'articolo 105, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione. Con decisione del (...) 2019, lo HZA respingeva in quanto infondato il reclamo della ricorrente. Con ricorso del (...) 2019 la ricorrente insiste nel contestare la classificazione a suo parere errata degli air loungers.
- 7 Secondo la ricorrente, gli air loungers controversi dovrebbero essere classificati, in quanto mobili per sedersi, nella sottovoce 9401 8000 KN o, in subordine, nella sottovoce 3926 9092 90 NC.
- 8 In base alle note esplicative del SA sulla voce 9401, tutti i mobili per sedersi dovrebbero far parte di tale voce (salvo le eccezioni ivi descritte). Inoltre non esisterebbero normative o disposizioni doganali che prescrivano per i mobili una determinata forma o resistenza. La merce sarebbe dotata di una seduta e il tenore letterale della voce includerebbe anche la nozione di «Liegen» (brande, lettini

sdraio). Anche se si tratta di un sostantivo <sup>1</sup>, sarebbe evidente che la funzione di una «Liege» è quella che una persona vi si distenda. Fintantoché un oggetto mobile posizionato a terra serve per sedersi o coricarsi, rientrerebbe nella voce 9401, a prescindere dai materiali di cui è costituito, dalle sue dimensioni e dal suo peso. Infine, le merci in discussione nella specie verrebbero utilizzate anche come elementi di arredamento per la casa.

- 9 Quand'anche si considerasse, tuttavia, come lo HZA, che non si tratti di mobili per sedersi, la regola generale 3 b) comporterebbe una classificazione sotto il codice 3926 9092 90 0 NC. Infatti, nella fattispecie sarebbe il foglio di materie plastiche a determinare il carattere della merce, essendo il lounge gonfiato ad aria. In tal senso la tenuta, che solo il foglio di materie plastiche potrebbe garantire, sarebbe essenziale per il normale utilizzo degli air loungers.
- 10 Se per contro non si attribuisse un carattere essenziale a nessuno dei due materiali, si dovrebbe procedere a una classificazione nella voce 9401 in base alla regola generale 3 c). Tale voce sarebbe infatti in concorrenza con la voce 6306, alla quale fa riferimento lo HZA, per cui - in conformità della regola generale 3 c) - troverebbe applicazione l'ultima voce, in ordine di numerazione, tra quelle suscettibili di essere prese in considerazione, vale a dire, nella specie, la voce 9401.
- 11 Lo HZA, dal canto suo, sostiene che i prodotti controversi andrebbero classificati come «oggetti per campeggio di altre materie tessili» con il codice 6306 9000 90 0. Infatti non si tratterebbe né di mobili né di mobili per sedersi, in quanto, secondo la nota 2 al capitolo 94, i mobili sono costruiti per essere poggiati a terra. A tal fine gli air loungers necessiterebbero di una stabile superficie di appoggio o di adeguati punti di appoggio, di cui invece non sarebbero dotati. Al contrario, presenterebbero una certa instabilità e non avrebbero una seduta ben definita. Inoltre non costituirebbero elementi di arredamento, giacché non sarebbero strutturati per restare montati o per essere installati in un luogo determinato.
- 12 Poiché neanche altre voci del capitolo 94 potrebbero essere prese in considerazione, occorrerebbe basare la classificazione sul regime della materia costitutiva. In sostanza, si dovrebbe procedere a una classificazione o nel capitolo 39 (lavori di materie plastiche) o nel capitolo 63 (altri manufatti tessili confezionati). Seguendo la regola generale 3 b), le merci in questione dovrebbero essere classificate nel capitolo 63, in quanto nella specie il tessuto di rivestimento avrebbe carattere essenziale. I criteri relativi a tipo, natura, quantità e peso non sarebbero pertinenti in questo caso. Per quanto riguarda l'utilizzo, il tessuto e le materie plastiche sarebbero parimenti rilevanti ai fini della funzionalità delle merci. È vero che le materie plastiche trattengono l'aria, tuttavia senza il rivestimento in tessuto il foglio di materie plastiche si rovinerebbe molto rapidamente, per esempio se si trascinasse l'air lounge sulla sabbia. Inoltre non

<sup>1</sup> E non di un verbo quale «liegen» (stare/essere disteso, coricato): v., in tal senso, infra, punto 25. (NdT)

sarebbe confortevole stendersi sul foglio di materie plastiche in costume da bagno. Siccome però sarebbe solo il tessuto di rivestimento a determinare l'aspetto esteriore, sarebbe esso nella specie ad avere carattere essenziale.

- 13 Anche a supporre che non sia possibile individuare il materiale che determina il carattere, si perverrebbe comunque a una classificazione nella voce 6306. Infatti, applicando la regola generale 3 c), la voce 6306 sarebbe, rispetto a una voce del capitolo 39, l'ultima voce, in ordine di numerazione, tra quelle suscettibili di essere prese in considerazione nella nomenclatura tariffaria.
- 14 Le merci sarebbero tenute insieme da una cucitura sui lati longitudinali e quindi sarebbero confezionate ai sensi della nota 7, lettera f), della sezione XI. Dal momento che nella specie non si tratterebbe di «vestiti o accessori da abbigliamento», rimarrebbe solo la possibilità di classificarle, nel capitolo 63, come «altri manufatti tessili confezionati». In tale contesto la classificazione più appropriata per gli air loungers sarebbe nella nozione generale di «oggetti per campeggio» della voce 6306 e, data la materia di cui sono composti, nel codice numero 6306 9000 90 0.
- 15 L'udienza si è svolta il 18 agosto 2021. Durante l'udienza questo Collegio ha esaminato otticamente con le parti un campione degli air loungers in questione.

## II.

- 16 Questo Collegio dispone la sospensione del procedimento [OMISSIS] e sottopone alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, la questione pregiudiziale riportata nel dispositivo.
- 17 Ai fini della classificazione appare decisivo stabilire se gli air loungers siano mobili per sedersi ai sensi della voce 9401. In caso di risposta negativa, secondo questo Collegio essi dovrebbero essere classificati nella sottovoce 6306 9000 90 0.
- 18 Ambito normativo
- 19 I capitoli e le voci e sottovoci rilevanti della nomenclatura combinata recitano come segue:

Voce 9401

«Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti».

Sottovoce 9401 8000 00 0

«altri mobili per sedersi».

Il capitolo 39 comprende: «MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE».

La voce 3926 ha il seguente tenore:

«Altri lavori di materie plastiche (...)».

La sottovoce 3926 9092 è formulata come segue: «altri, ottenuti da fogli», mentre la sottovoce 3926 9092 90 0 recita: «altri».

Il capitolo 63 comprende inter alia «ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI».

La voce 6306 è così formulata:

«Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio»

La sottovoce 6306 90 recita: «altri», mentre la formulazione della sottovoce 6306 9000 90 0 è la seguente: «di altre materie tessili».

- 20 Il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come definite nel testo delle voci e delle sottovoci e delle note di sezione o di capitolo [v. le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata (NC); sentenze della Corte del 7 febbraio 2002, *Turbon International*, C-276/00, ECLI:EU:C:2002:88, punto 21; del 4 marzo 2004, *Krings*, C-130/02, ECLI:EU:C:2004:122, punto 28, e del 19 luglio 2012, *Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe*, C-336/11, ECLI:EU:C:2012:500, punto 31). Forniscono inoltre un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali le note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale per quanto riguarda il SA (in prosieguo: le «NESA»), così come le note esplicative della Commissione per quanto riguarda la NC (in prosieguo: le «NENC»), pur senza essere giuridicamente vincolanti (sentenze della Corte del 7 febbraio 2002, *Turbon International*, C-276/00, ECLI:EU:C:2002:88, punto 22, e del 4 marzo 2004, *Krings*, C-130/02, ECLI:EU:C:2004:122, punto 28). La destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, inerenza che deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto stesso (v. sentenze della Corte del 26 maggio 2016, *Invamed Group*, C-198/15, ECLI:EU:C:2016:362; del 1° giugno 1995, *Thyssen Haniel Logistic*, C-459/93, ECLI:EU:C:1995:160, punto 13; del 5 aprile 2001, *Deutsche Nichimen*, C-201/99, ECLI:EU:C:2001:199, punto 20, e del 18 luglio 2007, *Olicom*, C-142/06, ECLI:EU:C:2007:449, punto 18). Tuttavia, essa diviene un criterio rilevante unicamente qualora non possa essere effettuata una classificazione in base alle sole caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto (sentenze della Corte del 28 aprile 2016, *Oniors Bio*, C-233/15, ECLI:EU:C:2016:305, punto 33, e del 16 dicembre 2010, *Skoma-Lux*, C-339/09, ECLI:EU:C:2010:781, punto 47).
- 21 Sulla questione pregiudiziale

- 22 Questo Collegio è incline a ritenere che gli air loungers non siano mobili per sedersi ai sensi della voce 9401.
- 23 Anzitutto esso dubita già che le merci controverse siano in generale «mobili» ai sensi del capitolo 94. In base alle NESA relative al capitolo 94, Considerazioni generali, secondo paragrafo, lettera A), l'espressione «mobili» include prevalentemente oggetti di uso quotidiano per l'arredo di abitazioni, giardini, ecc.; tuttavia fungono da arredo solo gli elementi destinati a essere installati per una certa durata. Secondo il parere di questo Collegio, tale non è il caso degli air loungers, che sono appunto idonei a essere portati con sé in diversi luoghi per un utilizzo temporaneo negli stessi. Infatti, anche se in singole occasioni possono trovare un utilizzo differente, grazie alle loro caratteristiche oggettive, quali il peso ridotto e la possibilità di gonfiatura ad aria senza pompe o altri ausili, gli air loungers sono leggeri da trasportare e semplici e rapidi da montare e riporre. Infine, data la loro relativa instabilità e la necessità di aggiungere regolarmente aria per mantenerli gonfi, essi risultano solo limitatamente adatti a un impiego duraturo come elementi di arredamento.
- 24 In concreto, questo Collegio ritiene che gli air loungers non siano mobili per sedersi anche perché non sono costruiti in via prioritaria per sedervi. Un mobile per sedersi dovrebbe (OMISSIS) consentire [al rispettivo utente, sia uomo che donna] di sedere in modo stabile, assumendo eventualmente diverse posizioni. A tal fine dovrebbe essere almeno possibile staccare i piedi da terra senza per questo cadere o ribaltarsi insieme al mobile stesso. Gli air loungers in discussione nella specie non lo consentono. Come questo Collegio ha avuto modo di constatare durante l'esame visivo, su un air lounge è possibile assumere posizioni stabili da seduti solo se si tengono le gambe piegate e i piedi a terra. La semplice possibilità di prendere posto su un air lounge non è tuttavia sufficiente per conferire a tali articoli una destinazione d'uso di massima come mobili per sedersi.
- 25 Questo Collegio non condivide neppure l'argomento della ricorrente secondo cui il seguito del testo della voce 9401 «(...) auch, wenn sie in Liegen umgewandelt werden können («anche trasformabili in letti») comporterebbe una classificazione in tale voce. Infatti, la formulazione della voce 9401 non contiene il verbo «liegen» (stare/essere distesi, coricati), ma [al plurale] il sostantivo «Liege» (branda, lettino sdraio). Le versioni inglese e francese della voce 9401 non fanno riferimento a brande o sdraio, ma a «letti» («beds» ovvero «lits»). Poiché solo le versioni inglese e francese della convenzione SA sono vincolanti (OMISSIS) [citazione della dottrina], la ricorrente non può invocare l'utilizzo del termine «Liegen» nella versione tedesca della voce 9401. Occorre piuttosto basarsi sulla nozione di «letti». Per letto s'intende in generale un mobile che serve per dormire, coricarsi o riposare. Un letto può soddisfare tale scopo solo se presenta una superficie per coricarsi sulla quale si possa appoggiare il corpo intero in tutte le possibili posizioni di riposo (sonno in posizione supina, prona o su un fianco). Sugli air loungers in discussione è possibile stare coricati in una posizione in qualche modo sicura solo supini. Per contro non è possibile dormirvi normalmente nelle diverse posizioni di riposo.

- 26 D'altro canto, essi dovrebbero costituire in via prioritaria mobili per sedersi. Infatti la formulazione «Mobili per sedersi (...), anche trasformabili in letti» indica chiaramente che per poter essere classificati in questa voce devono servire principalmente a sedersi.
- 27 Pertanto questo Collegio è incline a classificare gli air loungers di cui trattasi applicando la regola generale 3. Al riguardo, diversamente dallo HZA, questo Collegio ritiene che non si possa individuare un materiale avente carattere essenziale.
- 28 Nella specie, per determinare il materiale che conferisce il carattere, non è possibile basarsi su criteri relativi al tipo, alla natura, al volume, alla quantità o al valore. Anzitutto la differenza di valore tra i due materiali da prendere in considerazione (foglio di materie plastiche, da un lato, e tessuto di rivestimento, dall'altro) è talmente irrisoria da poter essere trascurata. Lo stesso vale, a parere di questo Collegio, per il peso dei due materiali. Certamente, il tessuto di rivestimento è un po' più leggero del corrispondente foglio di materie plastiche utilizzato, cosicché gli si potrebbe anche attribuire carattere essenziale, alla luce del fatto che gli air loungers sono stati progettati proprio per essere il più possibile leggeri. Anche in tal caso, però, questo Collegio ritiene la differenza talmente trascurabile da non poter apparire decisiva. Lo stesso si può dire a proposito del volume dei due materiali. Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, è stata sottoposta a lavorazione una quantità di foglio di materie plastiche poco superiore a quella del tessuto di rivestimento; lo HZA ha per contro dichiarato all'udienza che nel campione esaminato è stato lavorato leggermente più tessuto di rivestimento che non plastica. A parere di questo Collegio non occorre accertare se effettivamente sia stato utilizzato un po' più di tessuto o un po' più di plastica. Infatti, differenze così trascurabili non sono atte a far ritenere che uno dei materiali abbia un carattere essenziale.
- 29 Per quanto riguarda l'importanza, ai fini dell'utilizzo degli air loungers, dei due materiali da prendere in considerazione, questo Collegio ritiene che siano entrambi ugualmente significativi. In realtà, senza il foglio di materie plastiche gli air loungers non potrebbero essere utilizzati, poiché non terrebbero l'aria di riempimento. Non potrebbero però essere venduti neppure senza il tessuto di rivestimento, in quanto già la loro stessa durata risulterebbe notevolmente limitata. Il rivestimento in tessuto è inoltre indispensabile per rendere piacevole il contatto del corpo, specie in costume da bagno, con l'air lounge e appare necessario per motivi estetici.
- 30 Di contro allo HZA, questo Collegio non ritiene che il tessuto vada considerato avente carattere essenziale solo sulla base dell'aspetto esteriore. Piuttosto, esso muove dal presupposto che i due materiali siano in ugual misura importanti per l'utilizzo degli air loungers.
- 31 In conclusione, questo Collegio è incline a classificare le merci controverse nel capitolo 63, applicando la regola generale 3 c). Infatti, oltre alla classificazione nel

capitolo 63, sarebbe ancora possibile solo una classificazione in una voce del capitolo 39, ma la voce 6306 è l'ultima voce in ordine di numerazione.

- 32 Questo Collegio riconosce nondimeno che l'ipotesi di classificazione sopra illustrata può trovare applicazione solo se, con riferimento agli air loungers in oggetto, si esclude che siano mobili per sedersi ai sensi della voce 9401.
- 33 Nel contempo questo Collegio è consapevole del fatto che, al momento delle importazioni rilevanti nella specie, ossia nel 2017, erano disponibili diverse informazioni tariffarie vincolanti (emesse prevalentemente da altri Stati membri e tutte per altre imprese) in base alle quali merci equiparabili erano state classificate come mobili per sedersi. In tale contesto è irrilevante che nel frattempo tali informazioni tariffarie vincolanti non siano più valide.
- 34 È parimenti privo di rilievo il fatto che le NESA pubblicate nella Gazzetta ufficiale serie C 119, pag. 1, del 29 marzo 2019, al punto 03.0 relativo al capitolo 94, affermino per merci come quelle di cui alla presente fattispecie che non si tratta di mobili ai sensi del capitolo 94, bensì, a seconda delle caratteristiche del materiale, di oggetti per campeggio della voce 6306 o di merci del capitolo 39 o 40. Infatti tali note esplicative non sono vincolanti e, in ogni caso, non possono avere effetti retroattivi.
- 35 Permangono quindi dubbi, alla luce delle informazioni tariffarie vincolanti emesse all'epoca dei fatti di causa, sulla possibilità di rifiutare una classificazione degli air loungers di cui trattasi come mobili per sedersi della voce 9401.